

**regolamento**  
**ENTE BILATERALE NAZIONALE**  
**INTERCATEGORIALE PARITETICO UNSIC/UGL**  
**TERZIARIO-**  
**EBiNT**

**1. INTESE PRELIMINARI**

L'Ente Bilaterale Nazionale intercategoriale Paritetico - EBiNT è costituito, sulla base delle intese espresse nella contrattazione sottoscritta da UNSIC e UGL TERZIARIO e tende alla massima espressione di funzionalità della bilateralità nelle iniziative e nella pariteticità degli interessi da tutelare.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che il riconoscimento e il beneficio del servizio avvenga con modalità certe e tempestive nel rispetto dei principi di efficienza e utilità, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

**2. MODALITA' DI CONTRIBUZIONE**

Il contributo da destinare in favore dell'Ente bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,20% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza. L'adesione all'Ente Bilaterale è implicita con l'applicazione delle normative dettate dal C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del settore Terziario.

Possono altresì aderire all'Ente Bilaterale anche altre aziende e lavoratori che applicano un CCNL di settore diverso nel caso in cui non abbiano un Ente Bilaterale di riferimento del proprio settore merceologico. Suddetti contributi devono essere versati a mezzo F24 con le modalità fissate nella convenzione stipulata con l'INPS. I contributi su descritti, nelle more della convenzione con l'INPS, devono essere versati a cura del datore di lavoro secondo le seguenti scadenze con periodicità trimestrale:

- 1° trimestre Gennaio / Marzo entro il 30 Aprile
- 2° trimestre Aprile / Giugno entro il 31 luglio
- 3° trimestre LUGL Terziarioio / Settembre entro il 31 Ottobre
- 4° trimestre Ottobre / Dicembre entro il 31 Gennaio esclusivamente tramite bonifico bancario sul codice IBAN dell'ENTE specificando nella causale il trimestre di riferimento.

L'azienda che ometta il versamento di suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione a titolo di indennità per mancata assistenza paritetica e bilaterale e per mancata fruizione dei servizi di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza per 13 mensilità. Detto E.D.R. non concorre ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Eventuali variazioni delle percentuali di contribuzione possono avvenire esclusivamente in sede di contrattazione aziendale.

I sussidi ai lavoratori dipendenti e i contributi alle aziende aderenti sono erogati fino ad esaurimento delle disponibilità previste nei relativi capitoli di spesa.

La corresponsione delle erogazioni è vincolata alla applicazione integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui in epigrafe e possono accedere ai sussidi solo i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

La richiesta di concessione deve essere presentata utilizzando i moduli appositamente predisposti.

### ***3. CUMULO DEI SUSSIDI e MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE***

In riferimento al sostegno economico ai lavoratori, i sussidi sono cumulabili, ovvero il lavoratore può fare richiesta di più sussidi di tipologia diversa nel corso dello stesso anno fino al tetto massimo per nucleo familiare di €1.000 lordi all'anno.

Si precisa che per nucleo familiare si intende la famiglia composta dai genitori e figli totalmente a carico.

Le domande devono pervenire alla sede nazionale dell'Ente Bilaterale esclusivamente a mezzo raccomandata A/R complete della documentazione richiesta (esclusivamente in fotocopia) e nei termini di competenza utili per beneficiare dei sussidi. Non saranno prese in considerazione domande incomplete, che richiedano prestazioni retroattive o non ancora maturate, richieste da aziende e lavoratori che non abbiano ancora versato sei mensilità di contributi associativi consecutivi.

Le richieste di sussidio da parte delle aziende e dei lavoratori verranno valutate considerando la capienza dell'Ente e la regolarità contributiva del richiedente.

I sussidi saranno inoltre erogati esclusivamente tramite bonifico bancario sul codice iban indicato dal richiedente sul modulo di richiesta.

I sussidi sono erogati fino ad esaurimento delle disponibilità previste nei singoli capitoli di spesa e più in generale nella disponibilità complessiva dell'EBINT laddove non specificamente indicata la parte di risorse destinata alle prestazioni.

Le richieste vengono evase in ordine cronologico in base alla data di ricevimento.

Le richieste che non dovessero trovare soddisfazione nell'anno di riferimento saranno posticipate all'anno immediatamente successivo e riscontrate con priorità.

### ***4. SERVIZI***

L'Ente Bilaterale svolge i seguenti servizi a favore degli associati da almeno sei mesi in regola con la contribuzione. Ogni prestazione viene effettuata esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

### ***5. SOSTEGNO ECONOMICO AD AZIENDE E LAVORATORI***

Il Consiglio di amministrazione annualmente, all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione, procede alla ratifica del pacchetto prestazioni erogabili a favore delle aziende e dei lavoratori aderenti.

### ***6. DECORRENZA E DURATA***

Il presente regolamento costituisce parte integrante del CCNL suindicato e decorre dal 31mo giorno dalla data di presentazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### ***7. ESONERO DI RESPONSABILITA'***

L'EBINT declina ogni tipo di responsabilità qualora si verificano situazioni connesse ad erronei versamenti contributivi effettuati dalle aziende o dai loro consulenti.

L'EBINT, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento sospendere, modificare o annullare l'erogazione dei servizi in relazione agli impegni di spesa che saranno valutati compatibilmente con le disponibilità economiche e patrimoniali dell'Ente nonché nei limiti degli stanziamenti che per gli stessi titoli saranno deliberati di anno in anno dall'Ente medesimo.

Le somme che alla data 31 dicembre di ciascun esercizio risultassero non impegnate, potranno essere destinate, con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a coprire eventuali richieste che, alla medesima data non trovassero capienza all'interno del relativo capitolo.

### **8. TUTELA DELLA PRIVACY**

In materia di disciplina inerente la tutela della *privacy*, le Parti firmatarie fanno espresso rinvio al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

### **9. NORME TRANSITORE E FINALI**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alle prestazioni e alle statuizioni di cui sopra le Parti concordano di adire, preventivamente alla Giustizia Ordinaria la cui competenza è individuata nel foro di Roma, l'Ente di Mediazione SNALVMED.

Il presente regolamento costituisce parte integrante dello Statuto dell'EBINT.

Per quanto qui non espressamente stabilito si fa espresso richiamo alle fonti suindicate e alla normativa vigente in materia.